


Comune di Assemini



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.)

Comune di Assemini

Approvato con deliberazione n. 40 del Consiglio Comunale in data 07/09/2020.





Sommario

ART 1 - Oggetto del regolamento

ART 2 – Finalità e Definizioni

ART 3 – Ambito di Applicazione

ART 4 - Trattamento dei dati personali e finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

ART 5 – Istituti scolastici

ART 6 – Deposito rifiuti

ART 7 – Caratteristiche dell'impianto

ART 8 – Particolari sistemi di videosorveglianza

ART 9 – Notificazione

ART 10 – Designato e incaricati al trattamento

ART 11 – Nomina degli incaricati della gestione e del trattamento

ART 12 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

ART 13 – Informativa

ART 14 – Diritti dell'interessato

ART 15 – Sicurezza dei dati

ART 16 – Cessazione del trattamento dei dati

ART 17 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

ART 18 – Accertamento di illeciti ed indagini di Autorità Giudiziaria e/o di Polizia

ART 19 – Pubblicità

ART 20 – Provvedimenti attuativi

ART 21 – Norme di rinvio

ART 21 – Entrata in vigore e modifiche

ALLEGATO 1 – Cautele da adottare per i dati video ripresi

ALLEGATO 2 – Procedura per l'accesso alle immagini

FAC – SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

FAC – SIMILE RECLAMO

FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE

ALLEGATO 3 - ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE

ALLEGATO 4 – CARTELLO SEGNALETICA PER INFORMATIVA

ART 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività di videosorveglianza effettuata dal Comune di Assemini nell'ambito del territorio comunale, nonché i trattamenti delle immagini e dei dati che ne derivano, nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:

- Art. 615-bis del Codice Penale;
- Legge 20 maggio 1970, n. 300;
- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e relative modifiche D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- Legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione, con modifiche, del D. L. 23 maggio 2008, n. 92;
- D.M. Interno 5 agosto 2008;
- Legge. 23 aprile 2009, n. 38, di conversione, con modifiche del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11;
- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010;
- Direttiva Europea n. 680/2016 attuata con D. Lgs. 51/2018 riferiti al trattamento dei dati effettuati dalle autorità pubbliche ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
- Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Decreto Legislativo n. 101/2018;
- Decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51;
- Circolari del Ministero dell'Interno n° 558/A/421.2/70/456, del 08.02.2005, n° 558/A421.2/70/195860 del 06.08.2010 e n° 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02.03.2012.

Il presente Regolamento potrà essere integrato e/o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione o per intervenute modifiche normative.

ART 2 – Finalità e Definizioni

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano del Comune di Assemini, gestito ed impiegato, in via prioritaria, dal Corpo di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- b) per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente o indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- c) per **limitazioni di trattamento**, il contrassegno dei dati personali conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- d) per **pseudonimizzazione** il trattamento di dati personali in modo tale che i dati non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- e) per **profilazione** qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- f) per **autorità competente**:
 - 1) qualsiasi autorità pubblica dello Stato, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato terzo competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
 - 2) qualsiasi altro organismo o entità incaricato dagli ordinamenti interni di esercitare l'autorità pubblica e i poteri pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
- g) per **titolare del trattamento**: l'autorità competente che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione europea o dello Stato, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere previsti dal diritto dell'Unione europea o dello Stato;
- h) per **Designato del trattamento**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- i) per **destinatario**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione europea o dello Stato non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di tali autorità pubbliche e' conforme alle norme in materia di protezione dei dati applicabili secondo le finalità del trattamento;
- j) per **violazione dei dati personali**: la violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- k) per **dati genetici**: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica, che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- l) per **dati biometrici**: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

- m) **per dati relativi alla salute:** i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- n) **file di log:** registro degli accessi e delle operazioni;
- o) **per autorità di controllo:** l'autorità pubblica indipendente istituita negli Stati membri ai sensi dell'articolo 41 della direttiva;
- p) **per Garante:** autorità di controllo nell'ordinamento interno, individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, istituito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- q) **per organizzazione internazionale:** un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati;
- r) **per Codice:** Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- s) **per Stato membro:** Stato membro dell'Unione europea;
- t) **per Paese terzo:** Stato non membro dell'Unione europea;
- u) **per direttiva:** la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- v) **per regolamento UE:** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento.

ART 3 – Ambito di Applicazione

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, fissa o mobile, attivato sul territorio del Comune di Assemini e collegato alla sala controllo della Polizia Locale.

L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- Necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza;
- Proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- Liceità;
- Finalità.

Principio di necessità: non dovranno essere utilizzati dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi; il software dovrà/potrà essere configurato in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati. I sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Principio di proporzionalità: dovrà essere evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza; gli impianti di videosorveglianza dovranno essere attivati solo quando le altre misure di prevenzione, quali ad esempio i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi, le abilitazioni agli ingressi sono state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Particolare attenzione dovrà essere portata alla ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici ed all'eventuale duplicazione delle immagini registrate. Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato in ogni fase del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- Se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli, anche tramite ingrandimenti;
- Se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;

- La dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie fisse o mobili – delle apparecchiature;
- Quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- La durata dell'eventuale conservazione (che comunque non dovrà superare i sette giorni);

In ogni caso, la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità di trattamento.

Principio di liceità: il sistema di videosorveglianza dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali dell'Ente, nonché quelli indicati agli articoli 2 e 4 del presente Regolamento. Esso, infatti, è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i Comuni ed il Comando di Polizia Locale sono investiti.

E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini e/o video utili in caso di fatti illeciti.

ART 4 - Trattamento dei dati personali e finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Le finalità perseguite mediante attivazione di un impianto di videosorveglianza, sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai Comuni. In particolare l'art. 6 del D. L. n. 11/2009 dispone che "per la tutela della sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico". Per sicurezza urbana si intende la sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, nonché il bene pubblico che afferisce alla viabilità e al decoro della città. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione attengono in via principale alla tutela della sicurezza urbana e al presidio eventuale anche delle attività di polizia amministrativa. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- Tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- Tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale e fornire ausilio in materia di polizia amministrativa in generale;
- Tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali e/o pubblici;
- Tutela ambientale;
- All'esigenza, per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali a norma del D. Lgs. 51/2018.

Per quanto concerne i principi applicabili al trattamento dei dati si fa riferimento all'art. 3 del D. Lgs. n. 51 del 18 maggio 2018.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Assemini ed in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n° 267, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale n. 7 marzo 1986, n° 65, dalla legge Regionale, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti sono:

- a) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo della quiete pubblica;

- b) reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- c) la protezione e l'incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e la sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuiti dalla legge;
- d) controlli delle aree maggiormente interessate a discariche abusive nonché il monitoraggio di siti ad alto rischi ambientale;
- e) la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuiti dalla legge;
- f) l'acquisizione delle prove;
- g) vigilare sul pubblico traffico e reprimere eventuali violazioni in aree ZTL e/o Pedonali;
- h) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali di traffico;
- i) attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio Comunale;
- j) Identificazione, in tempo reale, di luoghi di ingorghi viabilistici per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
- k) Comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
- l) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
- m) dissuadere ogni forma di condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici quali, in via esemplificativa, l'illecito abbandono di rifiuti, di deiezioni di animali, l'ubriachezza, gli atti contrari alla pubblica decenza, il commercio abusivo;
- n) sorvegliare aree e/o situazioni contingenti, che possano presentare elementi di particolare criticità, in concomitanza ad eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica o per finalità di protezione civile e/o sanitaria (a titolo esemplificativo TSO, Aso, sgomberi, alluvioni, manifestazioni civili e/o religiose etc.), dissuadere ogni forma di condotta illecita etc.;
- o) al controllo di determinate aree, compreso il monitoraggio di siti ad alto rischio ambientale tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, fisse e/o mobili, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

Il Comune potrà promuovere e attuare, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il

Comune, previa intesa, o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di Polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza.

L'eventuale acceso sistematico da parte di altre forze di Polizia, deve essere soggetto ad accordi specifici, in cui vengono disciplinate le modalità d'accesso, gli ambiti di utilizzo e le correlate responsabilità

Il Comune potrà promuovere, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati, previa stipula di apposita convenzione, per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o a uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. Tali impianti, una volta realizzati, possono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune di Assemini. Il Comune accetta la cessione d'uso dei dispositivi e degli accessori solo se preventivamente ha valutato con esito positivo l'idoneità del sito e la compatibilità dei dispositivi con l'impianto comunale. In seguito a tale valutazione favorevole da parte del Comune, i privati interessati si impegnano formalmente ad assumere ogni onere e ogni spesa per:

- a) acquistare i dispositivi e ogni necessario accessorio, con connessione al sistema centrale ovvero con memorizzazione locale delle immagini, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale;
- b) mettere i predetti dispositivi a esclusiva disposizione del Comune a titolo gratuito, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi, che restano di esclusiva competenza del Comune di Assemini.

I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con sistemi elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) Raccolti e registrati per le finalità sopra indicate e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
- c) Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) Conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve esigenze investigative di polizia giudiziaria con particolare riferimento ai sistemi di lettura targhe nonché esigenze correlate all'attività di istituto, e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione del relativo procedimento amministrativo.

Art. 5 – Istituti scolastici

Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, DPR n° 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.

E' vietato altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola, fatti salvi i casi di sicurezza e tutela dell'incolumità delle persone.

Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

Art. 6 – Il deposito dei rifiuti

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo

abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13 legge 24 novembre 1981, n° 689), secondo le previsioni di cui al capitolo n. 5.2 del Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza dd. 08/04/2010 e secondo gli obblighi d'informativa con cartelli posti nel raggio d'azione della telecamera, secondo le prescrizioni degli artt. 13 e 14 del Reg. U.E. n. 679/2016.

Il Comune si potrà avvalere anche di un impianto di videosorveglianza mobile per controllare particolari situazioni di degrado quali l'abbandono di rifiuti in prossimità di cassonetti, su aree pubbliche e nei parchi. I cittadini che transiteranno nelle aree sorvegliate saranno informati con cartelli della presenza delle telecamere.

Per particolari necessità o situazioni che richiedano l'utilizzo di attrezzature specializzate e personale esterno il titolare del trattamento può conferire la nomina di responsabile esterno a persone o società esterne con apposito atto che dovrà contenere disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali, ruoli, regole e modalità di trattamento.

Art. 7 – Caratteristiche dell'impianto

Il sistema potrà essere composto:

- o una rete di telecamere per la sorveglianza di alcuni siti del Comune;
- o una rete di telecamere, fisse o mobili, per la lettura e riconoscimento targhe e/o per accertamento di violazioni a norme di comportamento previste dal Codice della Strada, poste sulle principali arterie di entrata ed uscita dal territorio comunale;
- o telecamere mobili per vigilanza sui rifiuti e finalità di P.G.;
- o telecamere mobili denominate body cam (telecamere a bordo uomo) e dash cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in dotazione alla Polizia Locale e utilizzata per i servizi a maggior rischio operativo.

Le telecamere fisse saranno collocate e mantenute in opera nei siti individuati dal Comando di Polizia Locale su indicazione della Giunta Comunale.

I sistemi di videosorveglianza consentono la registrazione automatica delle immagini e la loro conservazione.

Le telecamere potranno rimanere in funzione 24 ore su 24 e le immagini sono riprodotte su schermi collocati presso il Comune di Assemini e possono anche essere riprodotte presso il Comando del Corpo di Polizia Locale.

Le telecamere possono essere di tipo fisso (con inquadratura che non varia) oppure di tipo mobile (c.d. telecamere "Dome") con inquadratura variabile.

La posizione delle ottiche delle telecamere e l'angolo di inquadratura sono predefinite dal Designato del trattamento ed eseguite con l'ausilio dei tecnici della ditta fornitrice del sistema e/o incaricata della manutenzione.

Il suddetto posizionamento non può essere variato se non su indicazione del Designato del trattamento e a seguito di comprovate esigenze.

Le telecamere dovranno consentire, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale o in bianco e nero in caso contrario. Le telecamere possono prevedere anche l'utilizzo della funzione "zoom"; tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Le telecamere indicate come 'lettura targhe' sono apparsi in grado di rilevare le targhe dei veicoli in transito e consentono il riconoscimento delle targhe con un sistema di rilevamento automatico dei caratteri (OCR).

Il Designato del trattamento e gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto indicate nel presente Regolamento, fatti salvi i casi previsti dall'art. 4.

I dati video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la Sala di Controllo del Comune di Assemini negli uffici del Comando di Polizia Locale e/o sul server comunale.

I sistemi di ripresa devono consentire l'oscuramento di zone relative ad aree private.

Il sistema di videosorveglianza adottato non deve consentire e non deve prevedere di poter incrociare e/o confrontare le immagini raccolte con altri dati personali di soggetti eventualmente ripresi e nemmeno di eseguire operazioni di raffronto con codici identificativi personali o dispositivi di identificazione biometrica o di riconoscimento vocale.

ART 8 – Particolari sistemi di videosorveglianza

Il sistema di videosorveglianza del Comune di Assemini, oltre ai consueti dispositivi di controllo del traffico quali targa system o similari, autovelox, fototrappole etc., potrà contare anche di Body Cam e Dash Cam in situazioni di rischio operativo in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota del 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D. Lgs. 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di Polizia di prevenzione di reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".

Il Comando predisporrà uno specifico disciplinare tecnico da inviare a tutti gli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione, se del caso, delle attività soggette a controllo per i quali si prevede l'accensione del dispositivo, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione e/o delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.

Nella fase iniziale, il Comando disporrà una sperimentazione in un arco temporale definito al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione organizzativa dell'impiego operativo nell'ottica di un loro possibile utilizzo più diffuso all'interno dell'organizzazione del Corpo.

Il Comando dovrà altresì predisporre tutte le operazioni possibili al fine di garantire una diffusione informativa sull'uso di tali dispositivi. Ulteriori dispositivi operativi sono:

- *Telecamere modulari e riposizionabili (fototrappole)*. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comandante/Responsabile del Corpo di Polizia Locale. Essi verranno installati secondo necessità nei luoghi teatro di illeciti penali, per accertare illeciti amministrativi allorché non possano essere accertati con le ordinarie metodologie d'indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità d'indagine previste dal D. Lgs. 51/2018 che esimono dall'obbligo dell'informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

ART 9 – Notificazione

I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy.

A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente Regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e 38 del Codice.

ART 10– Designato e incaricati al trattamento

Titolare dei dati del Comune di Assemini, individuato nel Sindaco protempore salvo specifica Regolamentazione in materia, nomina quale Designato della gestione e del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza, il Comandante della Polizia Locale, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia e affida l'incarico per iscritto specificando analiticamente le competenze.

Il Designato, nomina gli incaricati e/o i preposti, con proprio atto scritto, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori della Polizia Locale di Assemini e/o delle altre Forze di Polizia – eventualmente abilitate alla consultazione del servizio stesso tramite password, come stabilito dal Comitato di Coordinamento Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica per la provincia di Cagliari nella riunione del 22 maggio 2012.

Il Designato deve altresì:

1. rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento;
2. procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni e delle proprie istruzioni;
3. impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone non abilitate all'accesso dell'impianto;
4. le visioni delle immagini registrate e la loro gestione sono consentite solamente al Designato o ai suoi delegati, agli incaricati preposti alla centrale operativa, a operatori di Polizia anche con funzioni di polizia giudiziaria, al personale esterno per la manutenzione e per le riparazioni, a persone diverse da quelle indicate che dovranno essere di volta in volta autorizzati per iscritto dal Responsabile del trattamento dei dati;

Qualora il servizio di videosorveglianza sia affidato a Ditta esterna, la società aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione dell'impianto e di eventuali interventi di integrazione del sistema di videosorveglianza territoriale e della manutenzione dello stesso e della centrale operativa ubicata presso il Comando di Polizia Locale è nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati con apposito atto del Titolare del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto a fornire al Designato del trattamento l'elenco degli incaricati al trattamento dei dati da lui nominati e degli amministratori di sistema.

Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

Il Designato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni e delle proprie istruzioni.

I compiti affidati al Designato devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di incarico.

Il Designato e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 del Dlgs. n° 196/2003 (codice della privacy), delle proprie istruzioni.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché al capo II e all'art. 28 e seguenti del D. Lgs. n. 51 del 18 maggio 2018.

Art. 11 – Nomina degli incaricati/preposti della gestione e del trattamento dei dati

Il Designato, di concerto con il Titolare, nominerà gli incaricati e/o i preposti tra gli Ufficiali ed Agenti in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati, agli stessi saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi previa

istruzione sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

I compiti affidati dal Designato e agli incaricati e/o preposti devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Ciascuno di essi è dotato di password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e l'assoluta riservatezza.

Gli incaricati ed i preposti previa comunicazione scritta al Designato, potranno autonomamente variare la propria password.

Con l'atto di nomina, ai singoli preposti e/o incaricati vengono affidati specifici compiti e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti attività svolte.

Gli incaricati/preposti devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle limitazioni previste nell'atto di nomina e alle eventuali istruzioni del Designato.

ART 12– Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento, sono effettuati con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dal Codice della Privacy, nonché del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, le quali saranno progressivamente installate nei punti che saranno di volta in volta individuati, secondo lo sviluppo del sistema, con deliberazioni della Giunta Comunale. Attualmente sulla base del progetto POR Sardegna 2000/2006 "Accessibilità e governo della mobilità – Progetto di integrazione e sviluppo tecnologico dei sistemi di controllo della mobilità nell'area vasta di Cagliari", approvato con deliberazione G.C. n° 89 del 22.10.2003, esecutiva ai sensi di legge, le telecamere sono 3 (TRE) da posizionarsi secondo quanto specificato in calce al presente Regolamento.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti e visionabili da una stazione di monitoraggio e controllo predisposta presso l'ufficio di Polizia Locale.

L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalla ditta installatrice, conservate agli atti del Comune.

Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni presso la sala di controllo ubicata presso il Comando di Polizia Locale di Assemini, in presenza di peculiari esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta. Necessitando, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente incombente o ad attività di Polizia sino alla loro definizione.

In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello sopra indicato.

La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o a indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

Le telecamere dei sistemi di lettura targhe (Autovelox, Targa System o similari) riprendono il transito dei veicoli consentendo la visualizzazione della parte posteriore del mezzo tanto da rilevare il modello, colore e targa.

Le immagini di contesto inviate per il tramite del server, verranno gestite dalla Centrale operativa o da delegati del Designato ove le immagini saranno conservate sino alla definizione del procedimento fatte salve esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

ART 13 – Informativa

Il Comune di Assemini, in prossimità dei siti in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica su cui è riportata la seguente dicitura “Comune di Assemini. – Area videosorvegliata. La registrazione, è effettuata dal Corpo di Polizia Locale per fini di prevenzione e sicurezza (art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n° 196/2003) “.

Tale supporto con l’informativa:

- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere;
- deve avere un formato ed un posizionamento chiaramente visibile;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Il Comune di Assemini si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l’avvio del trattamento dei dati personali, con l’attivazione dell’impianto di videosorveglianza, l’eventuale incremento dimensionale dell’impianto e la sua eventuale, successiva cessazione, per qualsiasi causa del trattamento medesimo, anche mediante l’affissione di appositi manifesti informativi, la rimozione dei cartelli e la pubblicazione all’albo pretorio.

Con riferimento al D. Lgs. n. 51 del 2018 nel corso delle indagini di p.g. che si avvalgono di fototrappole si verifica che:

- l’informativa può essere omessa (punto 3.1.1 del Provvedimento del Garante del 08 Aprile 2010);
- l’incaricato deve rivestire necessariamente la qualifica di cui all’art. 57 c.p.p.;
- le immagini vanno conservate per il tempo prescritto dall’art. 10 del D.P.R. n. 15 del 15/01/2018, che distingue diversi periodi differenti fattispecie di reato (peraltro anche nel caso di violazioni amministrative accertate, le immagini vanno conservate oltre il termine di 7 giorni sopra riferito, in quanto entrano nel procedimento)

ART 14 – Diritti dell’interessato

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l’effettivo esercizio dei propri diritti, dietro apposita istanza con modulistica disponibile presso il Comando di Polizia Locale o sul sito istituzionale, in particolare quello di:

1. conoscere e di accedere ai dati che li riguardano;
2. di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l’interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate;
3. essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Designato del trattamento dei dati;
4. ottenere la trasmissione dei dati e della loro origine;
5. avere informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con ausili elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione o la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
6. verificare la logica del trattamento e di ottenere l’interruzione di un trattamento illecito, in particolare quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

La risposta da una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge.

A tal fine può essere opportuno che la verifica dell’identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un’immagine riconoscibile dell’interessato.

La risposta ad una richiesta di accesso ai dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento agli articoli di riferimento del capo II del D. Lgs. n. 51 del 18 maggio 2018.

ART 15 – Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la centrale di registrazione e/o sul server comunale, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Designato per il trattamento dei dati.

Al fine di garantire tutte le norme in materia di sicurezza del trattamento dei dati stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si applica quanto previsto dal relativo Regolamento Comunale sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Alcune misure, cosiddette minime, sono obbligatorie anche sul piano penale ed in particolare la protezione degli apparati i quali devono essere protetti contro il rischio di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.

Alla sala, ubicata in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Designato e gli incaricati/preposti del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

Per quanto riguarda il sistema lettura targhe il trasferimento dei dati ad opera del Designato o dei suoi delegati avviene tramite cartella sul server comunale al quale potrà accedere personale incaricato e dotato di specifica credenziale password: tale sistema permette di trasmettere i dati con la certezza che non vengano compromessi o intercettati.

La cancellazione delle immagini dai supporti dovrà avvenire o con gli strumenti tecnologicamente più rapidi e sicuri da parte degli incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dal Provvedimento Generale del Garante sulla Videosorveglianza o direttamente dal Responsabile o da un suo delegato una volta definita la procedura per la quale è stata rilevata.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda alle specifiche definizioni della sezione II "Sicurezza dei dati personali" del D. Lgs. n. 51 del 18 maggio 2018.

ART 16 – Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dell'art. 2 del D. Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 17 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali.

I dati potranno essere trattati nei limiti previsti dal presente regolamento e dall'art. 18 del D.Lgs.n.196/2003.

Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D.Lgs.n. 196/2003 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in

particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

I dati raccolti per determinati fini (ad esempio ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo) salvo le esigenze di polizia e di giustizia.

Ogni richiesta dovrà essere indirizzata al Designato del trattamento dei dati.

Per finalità d'indagine, l'Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria possono acquisire copia delle riprese in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta.

Non è consentito fornire ai cittadini copia delle immagini.

Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.

Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta ad indagine, ai sensi dell'art. 391-quarter c.p.p. può acquisire copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica richiesta motivata al Designato del trattamento dei dati.

Il cittadino vittima o testimone di reato nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di Polizia, può richiedere al Designato che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di Polizia procedente. Tale richiesta deve comunque pervenire entro i termini di conservazione previsti. Spetterà comunque all'organo di Polizia procedente avanzare formale richiesta di acquisizione di filmati, che dovrà comunque pervenire entro novanta giorni dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati saranno distrutti.

In caso di accoglimento della richiesta il Designato o l'Incaricato dovrà annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su apposito supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità degli stessi.

Art. 18 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie e/o di Polizia.

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale il Designato e/o l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, anche in deroga, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli operatori di polizia e l'Autorità Giudiziaria.

Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le Forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica.

A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli da 3 a 8.

Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui sopra.

I dati trattati dalle Forze di polizia per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 7, il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza assicura l'aggiornamento periodico, la proporzionalità, la pertinenza e la non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati delle Forze di polizia, necessarie per le finalità di cui sopra.

Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità giudiziaria.

Art. 19 - Pubblicità

La videosorveglianza deve essere svolta per fini determinati, espliciti e legittimi.

In questo senso la presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:

- a) posizionamento degli appositi cartelli nelle vicinanze dei luoghi ripresi e se possibile agli ingressi del Comune;
- b) l'affissione del presente regolamento in modo stabile sul sito web del Comune;
- c) comunicazione verbale di inizio ripresa nel caso di Body Cam;

Art. 20 – Provvedimenti attuativi

Competono alla Giunta Comunale, avvalendosi del parere tecnico del Designato del trattamento, l'assunzione di provvedimenti attuativi, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, l'implementazione dell'impianto, la sua variazione, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti nel presente Regolamento. Non costituisce modifica il posizionamento della telecamera in punto diverso, rispetto a quello individuato nella deliberazione della Giunta Comunale, purché sia ubicata nella stessa via/piazza e/o risponda alle stesse finalità di sorveglianza.

Art. 21 – Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Codice della Privacy in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nonché al regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 22 – Entrata in vigore e modifiche

Il presente Regolamento entrerà in vigore all'atto dell'esecutività della delibera di approvazione dello stesso. Eventuali modifiche dovranno seguire lo stesso iter di approvazione del presente regolamento.

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Assemini.

I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza da parte del Consiglio Comunale, ad eccezione dell'aggiornamento dei siti dove saranno installate le telecamere in caso di ampliamento del sistema di videosorveglianza.

In tal caso l'aggiornamento dell'ALLEGATO "3" del presente Regolamento sarà determinato con delibera di Giunta Comunale.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al D. Lgs. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D. Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché di provvedimento generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali e alle indicazioni centrali del Ministero dell'Interno.



ALLEGATO 1 – Cautele da adottare per i dati video ripresi

1. Il/i monitor/s degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (videocassette o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e degli incaricati del trattamento.
4. La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.
6. l'accesso alle immagini è consentito solo:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - per indagini delle Autorità Giudiziarie o di polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di Assemini e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare.
8. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
9. Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema qui allegato, nel quale dovranno comunque essere riportati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato



- gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.

10. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

ALLEGATO 2 – Procedura per l'accesso alle immagini

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.

2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.

3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.

4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:

- il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;

- indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;

- presenza di altre persone;

- attività svolta durante le riprese.

5. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.

6. Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

7. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.



FAC – SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto, identificato tramite, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

luogo o luoghi di possibile ripresa.....

2. data di possibile ripresa

3. fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)

4. abbigliamento al momento della possibile ripresa

5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)

6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione)

7. attività svolta durante la ripresa

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

In fede.

(luogo e data)

(firma)

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra

Ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta)



FAC – SIMILE RECLAMO

Al Responsabile trattamento dei dati

.....

Il/La sottoscritto/a, che aveva presentato in data presso una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato miei dati personali presenta reclamo per i seguenti motivi:

.....
.....
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

.....
.....

In fede.

(luogo e data)

(firma)



FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE.

Nome e Cognome	Documento di Identità	Estremi di autorizzazione	Ora di entrata	Ora di Uscita	Dichiarazione	Firma e data
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	




ALLEGATO 3 - ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE

SITO	LOCALITA'	Q.TA' TELECAMERA	MODELLO
01	Via Sardegna intersezione via Carmine - Corso America - Corso Europa	N° 1 PTZ	DOME
02	Via Sardegna n° 121/A	N° 1 PTZ	DOME
03	Via Piave intersezione - Corso Africa – Via Edison e Via Maiorana	N° 1 PTZ	DOME
04	Piazza Don Bosco	N° 1 PTZ	
05	Piazza Repubblica- Via 2 Agosto 1980	N° 1 PTZ	
06	Piazza Sacro Cuore	N° 1 PTZ	
07	Piazza S. Andrea	N° 1 PTZ	
08	Piazza S. Pietro	N° 1 PTZ	
09	Piazza S. Lucia	N° 1 PTZ	
10	Via Cagliari – Corso America	N° 1 PTZ	
11	Via Sicilia	N° 1 PTZ	
12	Via Di Vittorio	N° 1 PTZ	
13	Via Cagliari – Servizi Sociali	N° 1 PTZ	
14	Via Cagliari – Biblioteca	N° 1 PTZ	
15	Via Cagliari – Bibliomedia	N° 1 PTZ	
16	Via Carmine – Scuola	N° 1 PTZ	
17	Palazzo Comunale	N° 3 PTZ	
18	Via Amsicora	N° 1 PTZ	

19	Via Cagliari PMV (Cimitero)	N° 1 PTZ	
20	Via Carmine PMV (Pedemontana)	N° 1 PTZ	



ALLEGATO 4 – CARTELLO SEGNALETICA PER INFORMATIVA



COMUNE di ASSEMINI



AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata da per fini di

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)